





Bando "Ragazzi attivi contro le mafie. Anno 2023 - II"

Art. 1 Oggetto e disposizioni generali

- 1. Il presente bando definisce la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'erogazione di contributi per promuovere iniziative e progetti destinati a favorire la partecipazione dei giovani ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 917 del 31 luglio 2023.
- 2. I contributi sono concessi per progetti aventi contenuti, obiettivi, caratteristiche di cui all'articolo 7, realizzati dal 31 luglio 2023 data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 917/2023 fino al 30 novembre 2023; la rendicontazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2023. Non sono ammesse proroghe per la conclusione delle attività o per la rendicontazione delle spese.
- 3. I progetti sono realizzati nel rispetto delle eventuali limitazioni dovute alla pandemia da COVID-19, in conformità con le ordinanze del Presidente della Regione Toscana e con la normativa nazionale.
- 4. II contributi non possono essere concessi per spese che sono oggetto di altri finanziamenti regionali, o di altri finanziamenti pubblici e privati. Le eventuali quote di partecipazione richieste ai partecipanti alle attività devono essere quantificate e indicate nel rendiconto e devono contribuire esclusivamente alla copertura delle altre spese che non risultano coperte dal contributo regionale.
- 5. Il presente bando trova copertura finanziaria per euro 10.000,00 sul bilancio 2023, che costituisce anche la misura massima del contributo che ogni soggetto può richiedere.
- 6. Le attività previste si sviluppano in coerenza con gli obiettivi di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, e in particolare si inseriscono all'interno di Giovanisì+, l'area del progetto regionale dedicata a temi come partecipazione, cultura, sociale e sport. Il presente Bando è pubblicato anche sulle pagine web del progetto Giovanisì.

Art. 2
Soggetti che possono richiedere il contributo

- 1. Possono richiedere il contributo gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017, nonché le associazioni, le organizzazioni e gli enti di carattere privato non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Detti soggetti possono richiedere il contributo a condizione che abbiano tutti i seguenti requisiti:
 - a) siano costituiti da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
 - b) abbiano sede legale o operativa nel territorio toscano;
 - c) non siano costituiti in forma di società;
 - d) siano costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - e) svolgano attività che rientrano tra quelle di interesse generale previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017;
 - f) abbiano già svolto una o più attività rivolte ai giovani che rientrano tra quelle specifiche previste dall'articolo 7, lettere da a) ad e) del presente bando.
- 2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 costituisce condizione di ammissibilità della domanda di contributo.
- 3. La verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), è fatta dalla struttura regionale competente mediante esame dell'atto costitutivo e dello statuto. Ai fini di detta verifica, si può fare riferimento a quella eventualmente svolta nei confronti dello stesso soggetto nell'ambito di procedimenti precedenti.
- 4. La sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera f), deve essere dimostrata dal soggetto richiedente mediante idonea documentazione (pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli di giornali e riviste, riferimenti a pagine social media o a pagine web, ecc.) relativa a un periodo temporale non anteriore all'anno 2018. In alternativa, è sufficiente fare riferimento alle attività svolte in occasione della realizzazione di progetti relativi ai bandi della Regione Toscana "Ragazzi attivi contro le mafie" o "Cittadini responsabili nella scuola e nella società" degli anni dal 2018 al 2022.
- 5. Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo e un solo progetto; in caso di pluralità di domande, è presa in considerazione solo l'ultima pervenuta entro il termine.
- 6. Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda i soggetti che risultano aver ottenuto contributi a seguito della partecipazione al bando "Ragazzi attivi contro le mafie. Anno 2023", approvato con decreto dirigenziale n. 11965 del 30 maggio 2023.

Art. 3 Dimostrazione della possibilità di fruire del bene confiscato

- 1. Il soggetto richiedente, per le visite e le altre attività da svolgere all'interno di un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata, deve dare dimostrazione di poter fruire del bene medesimo per il periodo di svolgimento.
- 2. La dimostrazione deve essere data unitamente alla domanda di contributo, con una delle seguenti modalità:
 - a) dichiarazione sottoscritta dal soggetto che ha il bene in gestione, attestante che il soggetto richiedente avrà la disponibilità del bene, o in date identificate o nei periodi indicati nel progetto (salvo concordare la data esatta), per effettuare la visita e le altre attività previste nel progetto stesso;

- b) dichiarazione del soggetto richiedente con la quale si indicano i motivi oggettivi per i quali non sussiste la necessità di autorizzazione del gestore del bene, ad esempio perché la visita non comporta l'ingresso nello spazio fisico del bene ma solo lo svolgimento di un percorso in luogo esterno con accesso pubblico, oppure perché trattasi di bene normalmente accessibile al pubblico senza alcuna autorizzazione del gestore.
- 3. La mancata dimostrazione della fruibilità del bene immobile confiscato, o della maggioranza dei beni immobili confiscati cui fa riferimento il progetto, comporta l'inammissibilità della domanda.

Art. 4 Assicurazione per lavoro volontario

- 1. Se il soggetto richiedente, ancorché non iscritto al RUNTS, si avvale a norma del proprio statuto di volontari, deve aver stipulato un'assicurazione avente il medesimo oggetto di quella di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); copia della polizza è allegata alla domanda.
- 2. In mancanza della polizza la domanda è inammissibile.

Art. 5 Assicurazione per i rischi connessi alla realizzazione dell'attività

- 1. Il soggetto beneficiario, che ha ottenuto il contributo e deve realizzare le attività previste nel progetto, deve provvedere alla stipula di assicurazione per la copertura dei rischi connessi alla realizzazione dell'attività, in particolare per infortuni dei partecipanti alle attività, che non siano già coperti dall'assicurazione di cui all'articolo 4. La mancata stipula dell'assicurazione comporta l'inammissibilità delle spese per le attività non coperte.
- 2. Copia della polizza deve essere trasmessa alla Regione almeno in occasione della richiesta di utilizzo del logo di cui all'articolo 15 o della presentazione del rendiconto di cui all'articolo 16.

Art. 6 Rapporti di collaborazione e di partenariato

- 1. Fermo restando che il contributo è richiesto per attività che sono progettate, organizzate e svolte direttamente dal soggetto richiedente e a copertura delle spese da esso sostenute, il progetto presentato può prevedere:
 - a) che talune attività siano svolte in collaborazione paritaria, priva di specifica formalizzazione, con Università, scuole, istituzioni culturali di rilievo regionale di cui alla l.r. 21/2010, enti locali o altri soggetti pubblici, enti del Terzo settore, che ne assumono, in tutto o in parte, la responsabilità e il costo. La domanda di contributo indica l'esistenza di tali rapporti di collaborazione, fermo restando che le spese sostenute dai soggetti che collaborano in tal modo con il soggetto beneficiario del contributo non possono entrare a far parte della rendicontazione che quest'ultimo deve presentare;

- b) che talune attività siano svolte sulla base di accordi di partenariato con Università, scuole, istituzioni culturali di rilievo regionale di cui alla l.r. 21/2010, enti locali o altri soggetti pubblici, enti del Terzo settore, formalizzati con specifici accordi o dichiarazioni da cui risultano le attività di partecipazione alla progettazione e/o alla realizzazione operativa che vengono svolte dai soggetti partner con la direzione o il coordinamento del soggetto richiedente; le eventuali spese, sostenute dai soggetti partner sotto la propria responsabilità, sono destinate a essere successivamente rimborsate dal soggetto beneficiario del contributo. La domanda indica l'esistenza di detti rapporti di partenariato, che devono essere formalizzati con una delle seguenti modalità:
 - 1) accordo sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal legale rappresentante del soggetto partner;
 - 2) dichiarazione di partenariato sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partner.
- 2. Se il soggetto partner è un ente del Terzo settore e si avvale a norma del proprio statuto di volontari, deve aver stipulato l'assicurazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 117/2017. Copia della polizza deve essere trasmessa unitamente alla documentazione sul partenariato; in mancanza della polizza, la spesa di cui al comma 3 non può entrare a far parte della rendicontazione del soggetto beneficiario del contributo.
- 3. Le eventuali spese sostenute dai soggetti partner per la progettazione e la realizzazione del progetto possono entrare a far parte della rendicontazione del soggetto beneficiario del contributo nel limite complessivo del 40% del contributo concesso; ad esse si applicano le stesse regole sulla ammissibilità e sulla documentazione previste per le spese che risultano in capo al soggetto beneficiario, con le esclusioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 8. Le spese del soggetto partner possono entrare a far parte della rendicontazione del soggetto beneficiario solo se il soggetto beneficiario non ha rendicontato l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), dal soggetto partner medesimo. Nella domanda di contributo, il soggetto richiedente dà atto del fatto che la Regione è estranea al rapporto di partenariato e che, nel caso in cui sia accertata in sede di rendiconto l'inammissibilità di una spesa effettuata dal soggetto partner, ciò può comportare la revoca parziale del contributo concesso.
- 4. Si può essere partner in un solo progetto. Se due soggetti richiedenti indicano nella domanda uno stesso partner, la struttura regionale competente richiede agli interessati di effettuare la scelta entro un termine non inferiore a tre giorni; in caso di opinioni divergenti, prevale la scelta fatta dal soggetto indicato come partner.

Art. 7 Contenuti, obiettivi, caratteristiche dei progetti ammissibili a contributo

- 1. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno la finalità di promuovere la partecipazione dei giovani toscani ai campi antimafia organizzati in Italia e la partecipazione dei giovani toscani e di altre regioni ad analoghe iniziative che si tengono in Toscana, e che inoltre hanno uno o più tra i seguenti contenuti, obiettivi, caratteristiche:
 - a) conoscenza del fenomeno mafioso, della corruzione e delle forme di criminalità e illegalità ad essi collegate in rapporto alla realtà regionale;
 - b) attività di studio e approfondimento sugli altri temi della l.r. 11/1999;
 - c) valorizzazione della valenza formativa delle attività di volontariato sociale in tema di legalità;

- d) scambio di esperienze con le realtà impegnate in contesti di presenza mafiosa;
- e) conoscenza e sostegno delle attività dei soggetti impegnati nella gestione e nell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 2. I destinatari principali delle attività previste nel progetto devono essere le ragazze e i ragazzi e i giovani di età fino a 40 anni.
- 3. Per campi antimafia si intendono le attività svolte per più giorni da un gruppo di giovani che visitano beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e/o vi soggiornano per finalità di conoscenza, formazione, partecipazione, socializzazione, solidarietà e sostegno ai soggetti impegnati nel riutilizzo dei beni confiscati.

Art. 8 Spese ammissibili

- 1. Sono considerate ammissibili tutte le spese riguardanti il progetto e chiaramente riferibili ad attività in esso previste, sostenute dal soggetto beneficiario dal 31 luglio 2023, data di approvazione della DGR 917/2023, al 30 novembre 2023, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto beneficiario entro la data di trasmissione del rendiconto, e comprovate da fatture o da documenti aventi forza probante equivalente intestati al soggetto medesimo. In particolare, sono considerate ammissibili le spese relative:
 - a) ai beni e ai servizi acquisiti per la realizzazione delle singole attività contenute nel progetto; tra le spese per detti servizi sono compresi (in quota parte nel caso di attività del progetto finanziata anche da altri soggetti pubblici o privati) anche gli oneri assicurativi per le polizze, comprese quelle di cui all'articolo 5, che il soggetto beneficiario ha stipulato a copertura dei rischi connessi alla realizzazione dell'attività che non siano già coperti dall'assicurazione di cui all'articolo 4;
 - b) ai servizi acquisiti per la progettazione, il monitoraggio, la rendicontazione dell'attività.
- 2. Sono altresì considerati tra le spese ammissibili:
 - a) i rimborsi per spese di viaggio e di permanenza sostenute dal 31 luglio 2023 al 30 novembre 2023 da responsabili delle attività, operatori, volontari o ospiti del soggetto beneficiario in occasione delle attività cui sono chiamati a partecipare, ancorché comprovate da titoli di viaggio o fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente che non risultano intestati al soggetto beneficiario medesimo; dette spese rientrano tra quelle ammissibili nei limiti di importo previsti per le spese di viaggio e di permanenza delle missioni dei dirigenti della Regione Toscana;
 - b) i pagamenti, effettuati dal soggetto beneficiario dal 31 luglio 2023 al 30 novembre 2023, relativi al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato o con contratto di collaborazione a progetto, che abbia partecipato alla progettazione e/o alla realizzazione dell'attività, esclusivamente in relazione al tempo ad essa dedicato;
 - c) le spese generali sostenute dal soggetto beneficiario dal 31 luglio 2023 al 30 novembre 2023, con ciò intendendosi le spese per le utenze, per i costi generali di segreteria e di amministrazione, per l'assicurazione di cui all'articolo 4, e per le altre assicurazioni ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5 relative al complesso delle attività del soggetto beneficiario, per i costi per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature proprie o comunque per la gestione della sede; dette spese, adeguatamente documentate, sono ammissibili solo per un importo non superiore al 15% delle altre spese complessive rendicontate e ammissibili.

- 3. L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo se il soggetto beneficiario dichiara che rappresenta un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal soggetto medesimo.
- 4. Non rientra tra le spese ammissibili la quantificazione economica del lavoro volontario.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spese sostenute dai soggetti partner, ad eccezione delle spese generali di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, che sono ammissibili solo se sostenute direttamente dal soggetto beneficiario del contributo.

Art. 9

Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo deve essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Nella domanda sono indicati:

- a) gli elementi identificativi del soggetto richiedente (denominazione, sede, codice fiscale identificativo o partita IVA), l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui devono essere inviate le comunicazioni destinate al soggetto richiedente;
- b) gli elementi identificativi del rappresentante legale del soggetto richiedente (nome e cognome, domicilio, codice fiscale), nonché il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica cui possono essere inviate le comunicazioni a lui destinate; la domanda può contenere anche i nominativi e i contatti di altri rappresentanti del soggetto richiedente, indicati dal rappresentante legale, che possono essere contattati dalla struttura regionale competente per gli adempimenti previsti dal presente bando;
- c) la presa d'atto degli obblighi di cui al presente bando, in particolare di quelli indicati all'articolo 14, e l'impegno ad osservarli.

3. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) il progetto per la realizzazione del quale è richiesto il contributo, con indicazione della stima di massima della spesa che sarà coperta del contributo regionale; se trasmesso separatamente dalla domanda, anche il progetto deve essere sottoscritto dal rappresentante legale; nell'ambito del progetto sono indicati anche i soggetti di cui all'articolo 6;
- b) l'atto costitutivo e lo statuto in corso di validità, oppure l'indicazione dell'ufficio regionale presso cui sono depositati;
- c) la documentazione indicata all'articolo 2, comma 4, necessaria a dimostrare la sussistenza del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo medesimo;
- d) copia della polizza che documenta l'avvenuta stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 4:
- e) la documentazione indicata all'articolo 3, relativa alla fruibilità del bene confiscato presso il quale si svolgono attività del progetto;
- f) la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), che attesta i rapporti di partenariato instaurati, nonché per i partner enti del Terzo settore copia della polizza che documenta l'avvenuta stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 4. La trasmissione di detta documentazione può avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda, fermo restando che le spese del partner possono essere considerate nel rendiconto del soggetto beneficiario solo se la documentazione che

attesta i rapporti di partenariato e la copia della polizza sono trasmesse almeno in occasione della presentazione del rendiconto.

- 4. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica con una delle seguenti modalità alternative:
 - a) tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente all'indirizzo PEC istituzionale della Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it;
 - b) mediante interfaccia web Apaci (solo per i soggetti registrati al 28 febbraio 2021).
- 5. La domanda e la documentazione allegata dovranno essere inviate in formato pdf utilizzando l'apposita modulistica approvata insieme al presente bando; tale modulistica è scaricabile in formato "aperto" dalla pagina web del bando: www.regione.toscana.it/bandocampiantimafia2023-II.
- 6. Il campo "Oggetto" utilizzato per l'invio telematico della domanda deve riportare la dicitura "Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità Bando Ragazzi attivi contro le mafie. Anno 2023-II".
- 7. Ai fini della scadenza del termine, fa fede la data di consegna della domanda che risulta nella "ricevuta di avvenuta consegna" della PEC o nello stato "ricevuta" di Apaci. Il soggetto richiedente è tenuto a verificare l'effettiva ricezione della domanda e della documentazione ad essa allegata da parte dell'Amministrazione regionale, attraverso le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici, ossia controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di PEC o lo stato di "ricevuta" in caso di Apaci: l'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata ricevuta dai sistemi regionali.
- 8. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con firma digitale, utilizzabile sia con la modalità di trasmissione PEC sia con la modalità di trasmissione Apaci. In alternativa, la domanda potrà essere sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante, in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione; nel caso di firma autografa, la domanda dovrà essere scansionata dopo l'apposizione della firma e accompagnata dalla scansione di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 9. Il rappresentante legale deve indicare in modo esatto nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al procedimento e comunicare tempestivamente, con le stesse modalità previste dal comma 4, la sua eventuale modifica.

Art. 10 Verifica dell'ammissibilità della domanda

1. La struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 9, e in caso positivo consegna gli atti alla Commissione di valutazione di cui all'articolo 11, per l'esame di merito dei progetti. Qualora sia necessario acquisire, ai fini della suddetta verifica, integrazioni e/o chiarimenti, la struttura regionale competente provvede a richiederli assegnando un termine non inferiore a tre giorni; se il soggetto richiedente non adempie entro il termine o adempie in modo insufficiente, la domanda è inammissibile. Il procedimento è sospeso durante il termine assegnato per le integrazioni e/o i chiarimenti.

- 2. Costituiscono irregolarità non sanabili e comportano l'inammissibilità della domanda, senza lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie:
 - a) la presentazione della domanda oltre il termine previsto dall'articolo 9, comma 1;
 - b) la trasmissione della domanda con modalità diverse da quelle telematiche indicate dall'articolo 9, comma 4;
 - c) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del rappresentante legale;
 - d) la presentazione del progetto oltre il termine previsto dall'articolo 9, comma 1;
 - e) la trasmissione del progetto con modalità diverse da quelle telematiche indicate dall'articolo 9, comma 4;
 - f) l'impossibilità di identificare il soggetto richiedente o il rappresentante legale.

Art. 11 Valutazione di merito dei progetti

- 1. Alla valutazione di merito dei progetti provvede la Commissione di valutazione. La Commissione è nominata con atto del Direttore generale della Giunta regionale ed è composta da personale interno alla Regione. Il provvedimento di nomina stabilisce anche il soggetto che svolge le funzioni di presidente. La partecipazione alla Commissione costituisce a tutti gli effetti prestazione di lavoro e non comporta l'erogazione di indennità o rimborsi spese.
- 2. I programmi e i progetti sono esaminati e disposti in una graduatoria di merito. La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti parametri e punteggi:

	Parametro	Punteggio assegnabile
1	Attinenza del progetto ai contenuti previsti dall'articolo 7 e, in caso di attinenza, livello di realizzazione delle attività ivi indicate. In caso di non attinenza, il progetto non può essere ammesso a contributo e la Commissione non procede all'esame per l'attribuzione dei successivi punteggi.	Max punti 10
2	Numero di campi previsti con visita e soggiorno in beni confiscati alla criminalità organizzata e numero di giovani partecipanti complessivi previsti in campi con visita e/o soggiorno	Max punti 14
3	Numero degli operatori impiegati e tipo di professionalità utilizzate	Max punti 10
4	Grado di coinvolgimento dei destinatari e qualità delle metodologie utilizzate	Max punti 12
5	Tipologia, numero dei prodotti realizzati come risultato del progetto o come strumenti per la diffusione e pubblicizzazione delle attività e loro livello qualitativo	Max punti 8
6	Tipo di monitoraggio previsto	Max punti 8
7	Dimensione organizzativa dell'istituzione proponente e grado di esperienza maturata nell'ambito oggetto del bando	Max punti 12
8	Coinvolgimento delle realtà associative e istituzionali locali	Max punti 8
9	Realizzazione di iniziative pubbliche, loro estensione e qualità	Max punti 8
10	Specifica attenzione dedicata ai beni confiscati in Toscana	Max punti 10

3. Un punteggio di valutazione superiore a 25 punti complessivi è requisito minimo per l'ammissione in graduatoria dei progetti. In caso di parità di punteggio complessivo è data priorità al progetto che prevede il maggior numero di campi e di partecipanti.

Art. 12 Approvazione della graduatoria di merito e concessione dei contributi

- 1. In esito alla valutazione è redatta una graduatoria, che è approvata con decreto dirigenziale. Con il medesimo decreto, il contributo è concesso, in relazione alle risorse disponibili, ai soggetti richiedenti, per la realizzazione dei progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto.
- 2. Fermo restando il limite di euro 10.000,00 di cui all'articolo 1, comma 5, sussistendo le condizioni previste dal presente bando e le risorse disponibili i contributi sono attribuiti per l'intero delle somme richieste. Se a seguito della prima attribuzione risultano risorse ancora non utilizzate, perché inferiori al contributo richiesto dal primo dei soggetti non beneficiari ammesso in graduatoria, la struttura regionale competente può concedere a tale soggetto, anche con successivo decreto, le risorse ancora disponibili, previa sua accettazione. In caso di mancata accettazione entro il termine indicato dalla struttura regionale competente, si procede a interpellare il successivo soggetto non beneficiario, scorrendo la graduatoria, e così via di seguito. Quando le risorse disponibili non utilizzate sono inferiori a 1.000,00 euro non si procede ad alcuna attribuzione in via successiva.
- 3. Con l'atto di concessione si dispone l'impegno di spesa e si provvede alla liquidazione della prima parte del contributo, nella misura del 70% del contributo concesso. Si può procedere distintamente alla concessione e alla liquidazione del contributo quando ciò sia necessario per adempiere alle indicazioni interne sulla gestione del bilancio.
- 4. Il saldo del contributo è liquidato a conclusione delle attività, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della verifica delle medesime, secondo quanto indicato dagli articoli 16 e 17.

Art. 13 Documento unico di regolarità contributiva (Durc)

- 1. In caso di sussistenza di rapporti di lavoro per i quali è previsto il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), prima di effettuare la concessione e la liquidazione del contributo la struttura regionale competente provvede a verificare la regolarità della posizione contributiva del soggetto richiedente, in mancanza della quale il contributo non può essere concesso o liquidato.
- 2. In sede di presentazione della domanda e del rendiconto, il rappresentante legale del soggetto richiedente può dichiarare l'insussistenza, al momento della domanda o del rendiconto, dei rapporti di lavoro medesimi, utilizzando il modulo approvato insieme al presente bando e reperibile all'indirizzo web: www.regione.toscana.it/bandocampiantimafia2023-II.
- 3. In sede di concessione e prima liquidazione del contributo, se non è stata acquisita la dichiarazione di cui al comma 2, la struttura regionale competente procede mediante acquisizione del Durc regolare dalle banche dati della Regione ovvero, in mancanza, mediante acquisizione on-line del Durc regolare dall'INPS o dall'INAIL. Se la procedura

on-line non rende disponibile il Durc regolare, il contributo non è concesso e si procede a scorrere la graduatoria dei soggetti ammissibili.

Art. 14 Altri obblighi del soggetto beneficiario

- 1. Il soggetto beneficiario assolve agli specifici obblighi informativi sul contributo concesso, di cui all'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, cd. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il mancato rispetto degli obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e restitutorie ivi previste.
- 2. Il soggetto beneficiario cura la conservazione e l'archiviazione delle informazioni relative alle attività svolte e alla documentazione prodotta.
- 3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendere disponibili alla Regione, su richiesta di questa, le informazioni sulle attività e sulle iniziative svolte in attuazione del progetto.
- 4. Fermo restando che la Regione è estranea ai contratti stipulati a qualunque titolo dal soggetto beneficiario e a ogni responsabilità verso i volontari e i partecipanti alle attività del soggetto beneficiario e a quelle previste nel progetto, il soggetto beneficiario assume ogni onere e responsabilità sulle attività realizzate.

Art. 15 Pubblicizzazione e promozione delle attività e delle iniziative. Uso del logo della Regione Toscana

- 1. Il soggetto beneficiario:
 - a) pubblicizza sul proprio sito web, in pagine dedicate, le iniziative assunte in attuazione del progetto;
 - b) può utilizzare, nella realizzazione delle singole iniziative che rientrano nel progetto, il logo della Regione Toscana, su specifica richiesta e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale di cui al link http://regione.toscana.it/regione/statuto/stemma;
 - c) dà conto del fatto che le iniziative che rientrano nel progetto sono realizzate con il contributo della Regione, secondo la formulazione indicata dalla struttura regionale competente, se per la rilevanza dell'iniziativa ciò è espressamente richiesto dalla Regione in occasione della concessione dell'uso del logo della Regione Toscana.
- 2. La Giunta regionale può promuovere incontri pubblici di tutti i soggetti beneficiari dei contributi per consentire la presentazione comune delle attività svolte.

Art. 16 Rendicontazione

1. Entro il 31 dicembre 2023 il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione finale sulle attività svolte, nonché sulle spese sostenute entro il 30 novembre 2023, per la realizzazione del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

- 2. Tale relazione, con la documentazione allegata, è redatta utilizzando la modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
- 3. La relazione e, ove previsto nella modulistica, la documentazione allegata, sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dovranno pervenire esclusivamente per via telematica, mediante posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto beneficiario, all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
- 4. La relazione deve descrivere in modo puntuale le attività realizzate in attuazione di quanto previsto dal progetto, indicando per ciascuna:
 - a) la data e il luogo in cui è stata svolta;
 - b) la descrizione dell'attività; nell'ambito della descrizione sono indicati i partner e gli altri soggetti che hanno collaborato alla sua promozione e organizzazione, e il ruolo da essi avuto nella realizzazione;
 - c) la tipologia e il numero delle persone partecipanti all'attività (es. studenti, giovani) e le eventuali attività che essi stessi hanno svolto;
 - d) il numero, il nominativo e le caratteristiche professionali degli operatori che hanno realizzato l'attività; il numero dei volontari e le attività da essi svolte;
 - e) le ulteriori informazioni ritenute utili per la migliore descrizione dell'attività.
- 5. Alla relazione devono essere allegati, secondo quanto previsto dalla modulistica per la rendicontazione:
 - a) il rendiconto delle spese sostenute e pagate, a norma dell'articolo 8, dal soggetto beneficiario afferenti a ciascuna attività o afferenti a più attività, e la nota esplicativa del rendiconto. Ciascuna voce del rendiconto deve fare riferimento al relativo documento giustificativo. L'elenco dei giustificativi dovrà indicare, per ogni documento, gli estremi di identificazione e l'importo lordo;
 - b) la documentazione delle spese indicate nel rendiconto. La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia che il soggetto beneficiario dichiara conforme; non sono ammessi giustificativi generici o non motivati o non attinenti al progetto e/o alle singole attività;
 - c) la dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario che la documentazione prodotta a giustificazione della spesa, in quanto coperta integralmente dal contributo concesso dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5 quater della l.r. 11/1999, non è stata prodotta né sarà prodotta nel rendiconto della spesa presentato o da presentare per altri contributi concessi da soggetti pubblici o privati; se l'attività è finanziata sia dal contributo della Regione Toscana sia da altri contributi e il documento che giustifica la spesa è unico, la dichiarazione dovrà specificare la quota parte coperta esclusivamente dal contributo della Regione Toscana;
 - d) la dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario sul trattamento applicato all'IVA per le spese sostenute;
 - e) la documentazione prodotta nel corso delle attività (elenco o numero comunicati stampa, pagine o siti web, brochure, gadget, ecc.);
 - f) la dichiarazione che la documentazione fotografica o multimediale delle attività, se effettuata, è completa delle necessarie liberatorie degli interessati ed è in possesso del soggetto beneficiario, per eventuali pubblicazioni da realizzare anche congiuntamente alla Regione o per eventuali controlli da parte della Regione;
 - g) il numero dei partecipanti distinti per età anagrafica e provenienza geografica e il numero di giorni del loro soggiorno; la dichiarazione che il soggetto beneficiario del contributo è in possesso dell'elenco nominativo dei partecipanti, per eventuali controlli da parte della Regione;
 - h) l'eventuale dichiarazione sulla insussistenza dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 13;

- i) la copia della polizza di cui all'articolo 5; non possono essere considerate nel rendiconto e sono inammissibili le spese per attività non coperte da detta assicurazione;
- j) la documentazione delle spese eventualmente sostenute dal soggetto partner; si applicano le medesime disposizioni previste per le spese del soggetto beneficiario, salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 8, comma 5. In caso di rapporti di partenariato instaurati nel corso della realizzazione del progetto, la documentazione deve riguardare anche gli accordi o le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché per i partner enti del Terzo settore la polizza che documenta l'avvenuta stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 4.
- 6. In caso di progetto comprendente anche attività coperte da altri finanziamenti, pubblici e privati, compresi altri finanziamenti regionali, o coperte da contributi versati dai partecipanti, il soggetto beneficiario indica anche l'entità di detti finanziamenti e contributi e dà conto che il contributo concesso non copre spese altrimenti finanziate. In caso di insussistenza di dette entrate, il soggetto beneficiario ne dà comunque espressamente atto.

Art. 17 Liquidazione del saldo del contributo

- 1. La struttura regionale competente provvede alla liquidazione del saldo entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la presentazione del rendiconto; se il termine di adozione dell'atto coincide con la chiusura contabile del bilancio regionale, provvede alla liquidazione del saldo entro trenta giorni dal riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011. Può richiedere integrazioni e chiarimenti, assegnando al soggetto beneficiario un termine non inferiore a tre giorni per adempiere. La richiesta sospende il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo. Il saldo non può essere liquidato se il soggetto beneficiario non fornisce, con le modalità telematiche di cui all'articolo 16, comma 3, gli elementi richiesti nel termine stabilito o se gli elementi forniti non sono sufficienti. In relazione agli elementi forniti, il saldo può essere liquidato in misura ridotta.
- 2. In caso di sussistenza di rapporti di lavoro per i quali è previsto il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), la struttura regionale competente provvede a verificare la regolarità della posizione contributiva del soggetto beneficiario, in mancanza della quale il saldo non può essere liquidato. In caso di irregolarità, la struttura regionale competente assegna al soggetto beneficiario un congruo termine per regolarizzare la sua posizione, decorso inutilmente il quale il saldo non può più essere liquidato.

Art. 18 Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, a norma dell'articolo 5 quater, comma 3, della l.r. 11/1999, se il soggetto beneficiario non presenta la relazione nel termine del 31 dicembre 2023 o la presenta senza utilizzare le modalità telematiche di cui all'articolo 16, comma 3, del presente bando, o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso, o le attività previste nel progetto non sono state svolte o sono state svolte in modo incompleto determinando una minore spesa. È altresì revocato se il soggetto beneficiario non ha rispettato gli obblighi previsti all'articolo 14, comma 3, o ha assunto comportamenti difformi da quanto previsto all'articolo 14, comma 4. Se ricorre il caso, la

struttura regionale competente richiede la restituzione di tutto o parte del contributo concesso.

- 2. Quanto previsto dal comma 1 si applica, limitatamente al saldo del contributo, anche nel caso della mancata regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 17, comma 2.
- 3. Il contributo è ridotto se risulta in sede di rendiconto un numero inferiore di giovani partecipanti rispetto a quelli indicati nel progetto. A tal fine è definito un indicatore che considera sia il numero assoluto di giovani partecipanti sia il numero di giorni che ciascuno di loro ha trascorso al campo, e si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per giovani partecipanti si intendono i giovani toscani partecipanti a campi antimafia che si svolgono fuori della Toscana e i giovani, toscani e non toscani, partecipanti a campi antimafia che si svolgono in Toscana;
 - b) per campi antimafia si intendono quelli definiti all'articolo 7, comma 3;
 - c) il numero previsto di giovani partecipanti a un singolo campo antimafia è dato dal numero dei giovani indicati nel progetto per quel campo moltiplicato il numero delle giornate di loro permanenza nel campo stesso indicate nel progetto; il numero complessivo dei giovani previsti nei campi antimafia è dato dalla somma dei giovani previsti nei singoli campi [es. due campi di 20 giovani ciascuno, con permanenza di 7 giorni per campo dà come risultato il numero complessivo di giovani partecipanti (20 x 7) + (20 x 7) = 280];
 - d) il numero effettivo di giovani partecipanti a un singolo campo antimafia è dato dalla somma dei giorni di partecipazione effettiva di tutti i giovani al campo; il numero complessivo effettivo dei giovani partecipanti ai campi antimafia è dato dalla somma dei giovani che hanno effettivamente partecipato ai singoli campi [es. due campi di 16 giovani ciascuno, i quali abbiano tutti soggiornato per 7 giorni per campo dà come risultato (16 x 7) + (16 x 7) = 224];
 - e) in caso di riduzione del numero dei partecipanti effettivi rispetto a quelli previsti come sopra definiti considerando i giovani e i giorni di loro permanenza nei campi maggiore del 25 per cento, si opera la riduzione del contributo nella percentuale corrispondente a detta maggiore riduzione [es. se il numero effettivo di partecipanti è il 70 per cento del numero previsto quindi con una riduzione del 30 per cento il contributo è ridotto del 5 per cento; se il numero effettivo è il 64 per cento del numero previsto quindi con una riduzione del 36 per cento il contributo è ridotto dell'11 per cento, ecc.];
 - f) la riduzione non può comunque essere superiore al 50% del contributo concesso.

Art. 19 Struttura regionale competente e responsabile del procedimento

1. La struttura regionale competente alla gestione operativa del presente bando è il Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità della Direzione generale della Giunta regionale. Il responsabile del procedimento è individuato nel titolare della Posizione di Elevata Qualificazione "Cultura della legalità" del Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità.

Art. 20 Trattamento dei dati

- 1. I dati personali indicati nel modello di domanda e di rendicontazione e nei relativi allegati saranno trattati con modalità manuale e informatizzata e il loro conferimento è obbligatorio. Il mancato conferimento preclude la concessione o la liquidazione del contributo. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. Essi saranno conservati presso il Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L'informativa sul trattamento dei dati è contenuta nel modello di domanda.
- 2. La Regione e il soggetto beneficiario applicano, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").
- 3. La Regione e il soggetto beneficiario tratteranno in via autonoma i dati che sono oggetto di scambi per trasmissione ai sensi del presente bando, in particolare i dati personali oggetto di trasmissione nei casi previsti dall'articolo 16, per le finalità connesse all'attuazione del presente bando. In relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7), del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
 - b) categorie degli interessati: persone fisiche;
 - c) tipologia del formato dei dati: testo, immagini, audiovisivi.
- 4. Le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati saranno adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, la Regione e il soggetto beneficiario metteranno in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e applicheranno misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente bando, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.